

ATTI DI INDIRIZZO*Risoluzione in Commissione:*

La XIII Commissione,

considerato che è stata avanzata dalla Commissione europea, nella Comunicazione (COM (2004) 499) del luglio 2004, una proposta di riforma dell'Ocm zucchero (organizzazione comune di mercato) finalizzata, secondo la Commissione, a rendere la politica europea in questo settore compatibile con i principi fondamentali della nuova Politica agricola comune e basata su: una sensibile riduzione dei prezzi; la soppressione dell'intervento pubblico; la riduzione delle quote e la trasferibilità delle quote tra diversi Stati membri;

tenuto conto che la riforma prevede nello specifico: la riduzione significativa del prezzo di sostegno istituzionale applicabile allo zucchero bianco e alle bietole, rispettivamente del 39 e del 42 per cento; l'istituzione di una compensazione parziale a favore dei produttori, sotto forma di un aiuto diretto disaccoppiato, che prevede la concessione di una compensazione agli agricoltori pari al 60 per cento sulla riduzione del prezzo; la ristrutturazione del settore comunitario dello zucchero attraverso la trasferibilità delle quote tra Stati membri e l'istituzione di un piano di riconversione degli zuccherifici per facilitare i necessari adeguamenti e attutirne l'impatto;

dato che se la riforma dell'«Ocm-zucchero» fosse applicata, così come proposta dalla Commissione, metterebbe in serio pericolo la produzione di zucchero europea ed in particolare quella italiana vista la drastica percentuale di riduzione dei prezzi dello zucchero, la tempistica per la sua attuazione e il pericolo che i fondi di ristrutturazione destinati al settore non vengano realmente utilizzati per una riconversione delle industrie pregiudicando così l'occupazione;

rilevato che sussistono fondati dubbi sulla capacità dell'UE di saper gestire in futuro le maggiori importazioni provenienti dai Paesi ACP dovute all'iniziativa EBA (esportare tutto tranne armi), con il rischio di un pericoloso commercio triangolare che condannerebbe ingiustamente i produttori europei;

rilevato che, per quanto riguarda l'Italia, la riforma riguarda un settore che comprende 46.000 aziende agricole, che occupano circa 52.000 lavoratori, 19 zuccherifici nei quali lavorano circa 7.000 addetti tra fissi e stagionali, un indotto valutabile in circa 18.000 unità, costituito da autotrasportatori, fornitori di materia prime, contoterzisti;

considerato che il piano di settore nazionale proposto dal Governo prevede la chiusura di 9 stabilimenti sui 19 esistenti, con un'ipotesi di mantenimento di 8 stabilimenti al Nord, di 1 al centro e di 1 al Sud;

visto che in tale eventualità la regione le Marche, che è al terzo posto nella produzione nazionale, la produzione bieticola verrebbe dimezzata rispetto ad altre regioni, che vedrebbero una riduzione solo del 10 per cento. La chiusura degli zuccherifici, in particolare quello di Fermo, danneggerebbe ulteriormente un'area già in crisi a causa della perdita di migliaia di posti di lavoro nel settore manifatturiero;

impegna il Governo:

a modificare il piano nazionale di riforma del settore in modo da non discriminare alcune Regioni più di altre, prevedendo: ipotesi di riconversione graduale di alcuni zuccherifici in attività; il graduale e guidato abbandono della coltivazione anziché un suo drastico ridimensionamento; la definizione dei bacini bieticoli, con garanzia per il futuro della bieticoltura su tutto il territorio nazionale;

a farsi portatore, presso le Istituzioni comunitarie, della necessità di modificare la proposta di regolamento al fine di tutelare gli interessi di tutti i soggetti

coinvolti nella filiera e contenere al minimo le ripercussioni negative che l'impatto della nuova riforma avrà in Italia e in altri paesi europei attraverso la previsione di adeguati correttivi che permettano di garantire un livello dei prezzi tale da remunerare adeguatamente i produttori di tutti gli Stati membri;

a proporre la revisione della riduzione dei prezzi dello zucchero proposta dalla Commissione (-33 per cento per il prezzo istituzionale e -37 per cento per il prezzo minimo della barbabietola) che va al di là di quanto necessario per l'adeguamento richiesto dall'organizzazione mondiale del commercio;

a proporre la modifica del sistema di trasferimenti di quote da uno Stato all'altro che è da ritenersi dannoso e non rispondente ai bisogni di competitività, d'occupazione e di solidarietà comunitaria;

a proporre la costituzione di un fondo specifico gestito dall'UE, che possa permettere a chi lo desidera di lasciare il sistema in condizioni decenti, attraverso la vendita volontaria delle proprie quote all'UE ad un prezzo indicativo e decrescente nel tempo.

(7-00724) « Sedioli, Paola Mariani ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazioni a risposta scritta:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il 30 giugno 2005 era la data di scadenza della presentazione al Parlamento della relazione sull'attività dell'Au-

torità per le garanzie nelle comunicazioni e sui programmi di lavoro;

l'adempimento, previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249 non è stato rispettato —:

quali siano le ragioni per le quali non è stato rispettato il termine del 30 giugno 2005 per la presentazione della relazione sull'attività dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sui programmi di lavoro, così come previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249. (4-18340)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Ministero degli affari esteri sta manifestando — unico fra i ministeri — una spiccata propensione al rispetto degli impegni che derivano dalla normativa vigente;

in particolare il Ministero degli affari esteri ha trasmesso, nel rispetto dei termini, le tre relazioni di sua competenza;

in particolare meritevoli di encomio e di sottolineatura positiva appaiono la relazione sulla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiana (articolo 19, comma 3, legge n. 482 del 15 dicembre 1999) e la relazione sugli istituti di cultura italiana all'estero (articolo 3, comma 1, legge n. 401 del 22 dicembre 1990);

appare comunque commendevole che almeno uno dei dicasteri abbia deciso di... rispettare gli impegni (peraltro derivanti dalla legge) —:

quali siano i motivi per cui gli altri dicasteri non abbiano, diversamente da quello degli affari esteri, ancora ottemperato agli obblighi previsti dalla vigente normativa in merito all'invio delle relazioni di competenza al Parlamento.

(4-18359)